

Publicato il 23/01/2024

N. 00106/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2023 REG.RIC.
N. 00197/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2023, proposto da Zarpellon Luisa, Pianezzola Luigi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Danni Livio Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Viel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, via Cipro n. 13;

Centi Colella Giovanni Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Condominio "La Poligrafica", non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2023, proposto da Faotto Margherita, Sinicco Carla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Carlotta Baldin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Viel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Cultura - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, non costituito in giudizio;

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Centi Colella Giovanni Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Condominio "La Poligrafica", non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 194 del 2023:

del permesso di costruire n. 7/2022 del 22 marzo 2022 rilasciato dal Comune di Cortina d'Ampezzo al sig. Centi Colella Giovanni Lorenzo per la “Realizzazione di un nuovo ascensore con un nuovo ingresso a servizio del piano secondo e attico della p.ed.1921” in via Ria de Zeto n.7 identificato catastalmente al NCEU Fgl.69 p.ed. .1921 secondo gli elaborati di progetto allegati (in formato.pdf.p7m firmati digitalmente) in numero di n.3 tavole/elaborati protocollo rep_prov_bl/bl-supro/0289860 del 25/11/2021” e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, esecutivo o comunque connesso e conseguente, ancorché non conosciuto o non menzionato, a tale PDC n. 7/2022;

quanto al ricorso n. 197 del 2023:

per l'annullamento

- del permesso di costruire n. 7/2022 del 22 marzo 2022 rilasciato dal Comune di Cortina d'Ampezzo per la “Realizzazione di un nuovo ascensore con un nuovo ingresso a servizio del piano secondo e attico della p.ed.1921” in via Ria de Zeto n.7 in Cortina d'Ampezzo e dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Cortina d'Ampezzo n.282 del 27 settembre 2021 per la “Realizzazione ascensore con nuovo ingresso” e di ogni atto presupposto, connesso conseguente quale il parere della Commissione Locale per il paesaggio acquisito il 27.8.21 e la relazione tecnica illustrativa ex art. 146 comma 7 Dlgs 42/2004 del 2.9.2021..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cortina

D'Ampezzo, di Centi Colella Giovanni Lorenzo e del Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con i ricorsi all'esame, riuniti in corso di causa per ragioni di connessione, gli odierni istanti, proprietari o titolari di altri diritti reali su appartamenti situati all'interno del Condominio "La Poligrafica" sito in Cortina d'Ampezzo, via Ria de Zeto n.7, hanno impugnato il permesso di costruire e (le signore Faotto e Sinnico anche) l'autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune di Cortina D'Ampezzo al signor Centi Colella Giovanni Lorenzo, proprietario dell'appartamento posto al terzo e ultimo piano (attico) dell'edificio, per la realizzazione di un nuovo ascensore con un nuovo ingresso a servizio del piano secondo e attico della p.ed.1921, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Lamentano, in particolare, i ricorrenti che il progetto presentato dal signor Centi (soggetto non residente nell'immobile) "prevede la costruzione di un corpo ascensore esterno sul lato nord del fabbricato condominiale, a servizio esclusivo del secondo e terzo piano. Il nuovo corpo dovrebbe essere costruito in aderenza alle terrazze ai piani secondo e terzo per tutta la loro profondità sicchè i fruitori delle stesse si

troveranno un muro a ridosso del terrazzo, e la conseguente privazione dell'aria, della luce e della visuale. Per consentire il collegamento dell'ascensore alle unità abitative servite si prevede la modifica e trasformazione delle finestre delle scale condominiali che diverranno porte di accesso all'ascensore – e risulteranno oscurate. È prevista inoltre la realizzazione di due passerelle esterne per accedere al piano secondo e al piano terzo, la modifica del corpo scale, l'installazione di due montascale per raggiungere i piani dalla quota di sbarco delle fermate dell'ascensore e la realizzazione di un nuovo ingresso condominiale. La costruzione del volume ascensore rende necessario lo spostamento della canna fumaria condominiale sul lato nord del muro comune, corrente per tutta l'altezza dell'immobile di quattro piani (PT, P1, P2 e attico), del camino di sbocco della stessa e della caldaia che si trova collocata al piano primo su muro condominiale lato nord al fine di permetterne l'allacciamento alla nuova canna fumaria. Opere, queste che non sono rappresentate nell'autorizzazione paesaggistica, né nel permesso di costruire” (v. ric. Faotto, ma analoghe allegazioni sono contenute nel ricorso Zarpellon).

I provvedimenti impugnati, secondo i ricorrenti, sarebbero illegittimi poiché prevedono la realizzazione di un ascensore su giardino/scoperto condominiale in appoggio a facciata condominiale, che andrebbe, pertanto, ad incidere su parti comuni dell'edificio, senza che il relativo progetto sia mai stato approvato da parte dell'assemblea condominiale e senza che il ricorrente abbia comprovato la sussistenza di situazioni di disabilità o di ridotta capacità motoria.

Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti e il signor

Centi, replicando alle avverse censure e chiedendo il rigetto delle impugnative.

All'udienza pubblica in epigrafe indicata le cause riunite sono state poste in decisione.

I ricorsi all'esame meritano accoglimento nei termini di seguito indicati.

Il Collegio reputa fondate le censure, comuni ad entrambi i ricorsi scrutinati, con cui i ricorrenti lamentano il difetto d'istruttoria dei provvedimenti impugnati, per non avere la P.A. verificato la legittimazione del richiedente e la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la realizzazione dell'ascensore per cui è causa.

E' infatti, pacifico che l'ascensore su cui si controverte - posto al servizio esclusivo di alcune delle unità abitative e segnatamente degli appartamenti ubicati al secondo e terzo piano (attico), senza prevedere alcuno sbarco al piano terra e primo - incida su parti comuni dell'edificio, andando a modificare la funzione di parcheggio e di giardino dello scoperto su cui viene realizzato, implicando lo spostamento della canna fumaria, etc.

E', altrettanto, incontestato che i titoli autorizzativi, edilizi e paesaggistici, rilasciati dal Comune siano stati richiesti dal condomino sig. Giovanni Lorenzo Centi Colella (non residente nell'edificio) senza aver ottenuto il previsto assenso dell'assemblea condominiale e senza che siano state rappresentate situazione di disabilità o di riduzione della capacità motoria del richiedente o dei suoi familiari.

Secondo la tesi del richiedente, implicitamente recepita dal Comune mercè il rilascio dei provvedimenti impugnati, il consenso degli altri condomini non sarebbe necessario poiché i lavori controversi,

consistenti in realizzazione di un ascensore per “il superamento delle **barriere architettoniche** legge 13/89” , riguardano parti dell’edificio di proprietà comune, ma non necessitano di alcun assenso del Condominio perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modifiche necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto.

L’assunto non merita condivisione.

Giova premettere che l'installazione di un ascensore in un edificio condominiale costituisce un'innovazione che, ai sensi dell'art. 1120, comma 1, c.c., dovrebbe essere approvata dall'assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 5, c.c., e dunque con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

Per favorire la realizzazione degli interventi volti ad eliminare le **barriere architettoniche** negli edifici condominiali, l'art. 2, comma 1, della legge n. 13/1989 (recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle **barriere architettoniche** negli edifici privati") ha previsto, con norma eccezionale rispetto alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di condominio, la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni dirette ad eliminare le **barriere architettoniche** con le maggioranze più basse previste dai commi 2 e 3 dell'art. 1120 c.c. allora vigente.

Tale disposizione è stata recepita anche dalla Riforma del condominio del 2012 e così l'attuale art. 1120 c.c., dopo aver stabilito in via generale (al comma 1) che le innovazioni dirette all'uso più comodo o al maggior

rendimento delle cose comuni devono essere approvate dall'assemblea condominiale con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136 c.c., e dunque con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio, ha previsto (al comma 2) una serie di innovazioni c.d. "favorite" (tre le quali sono comprese anche le opere e gli interventi previsti per eliminare le **barriere architettoniche**), per le quali è richiesta la maggioranza più bassa indicata dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., pari ad almeno la metà del valore dell'edificio.

L'art. 2 della legge n. 13/1989 ha previsto inoltre, al comma 2, che, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto le deliberazioni di quel comma 1, "i portatori di **handicap**, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà (...) possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages".

Sono in ogni caso vietate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 13/1989 (che richiamava l'art. 1120, comma 2, c.c. allora vigente) e dell'attuale art. 1120, comma 4, c.c., le innovazioni pregiudizievoli, vale a dire quelle: (i) che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, (ii) che ne alterino il decoro architettonico o (iii) che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Le disposizioni sopra citate trovano, altresì, conferma nel disposto di cui all'art. 78 D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), secondo cui:

«1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le **barriere architettoniche** di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di **handicap**, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse».

Da ultimo, il terzo comma dell'art. 10 (rubricato "Semplificazioni e altre misure in materia edilizia") del decreto legge n. 76/2000 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale": cd decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ha ulteriormente arricchito il quadro normativo di riferimento, stabilendo che "ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui

all'articolo 1102 del codice civile", e alla fine dell'art. 2, comma 1, della legge n. 13/1989 ha aggiunto i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile".

Dal surriferito e frastagliato quadro normativo la prevalente giurisprudenza amministrativa, formatasi all'indomani del cd. decreto semplificazioni (cfr. Cons. St., ord. n. 358/2021; Tar Lazio, n. 2061/2022; Tar Bologna n.344/2023), ha desunto i seguenti principi:

- a) l'installazione di un ascensore all'interno di un cortile o giardino condominiale è qualificabile in termini di "innovazione" (art. 1120 c.c.) in quanto, in violazione di quanto previsto dall'art. 1102 c.c., determina una modifica strutturale del cortile/giardino medesimo rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone nel contempo alterata la sua naturale funzione e destinazione comune, che è quella di dare luce ed aria alle unità immobiliari che compongono l'edificio (in termini anche. Cassazione civile sez. II, 21/01/2022, n.1849; Cassazione civile sez. II, 24/12/2021, n.41490);
- b) la decisione di assoggettare il cortile/giardino condominiale a siffatta "innovazione" deve essere assunta, necessariamente, dal Condominio, sia pure con le maggioranze ridotte di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 13/89;
- c) in assenza di siffatta delibera condominiale, giusto il disposto di cui al secondo comma del citato art. 2 l. n. 13/89, i condomini interessati

all'adozione di strumenti di superamento delle cd. **barriere architettoniche** sono legittimati esclusivamente ad «installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili» o «modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages».

In definitiva, il singolo può installare su sua esclusiva iniziativa (dopo aver inutilmente sollecitato l'intervento del Condominio) opere di minore impatto come un servoscala; per le opere più impattanti, come la realizzazione di un ascensore, occorre tuttora il consenso dell'assemblea condominiale, sia pure con maggioranze ridotte.

L'art. 2, comma primo, l. n. 13 del 1989, anche dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 76 del 2020, non esclude, infatti, per la realizzazione di un ascensore esterno, la necessità dell'assenso degli altri comproprietari dell'immobile, tant'è vero che, al comma secondo, prevede possibili soluzioni alternative in caso di diniego o di inerzia decisionale.

Come ribadito anche dall'art. 10, comma, 3 del DL n. 76/2020, ciascun partecipante alla comunione o al condominio può sì realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune, ma pur sempre “nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile” e, quindi, laddove siffatti limiti non vengano rispettati e ci si trovi dinnanzi ad una “innovazione”, deve necessariamente intervenire una delibera assembleare.

In conclusione, dall'articolato quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza amministrativa, allo stato prevalente, ha desunto, sul

piano sistematico, le seguenti coordinate ermeneutiche: nell'esaminare fattispecie del tipo di quella per cui è causa, l'interprete, pur dovendo tenere in debita considerazione il progressivo ampliamento delle tutele riconosciute alle persone con disabilità, non può non prendere atto dell'esistenza di norme di contenuto specifico che, allo stato, non riconoscono (o non riconoscono ancora) sic et simpliciter il diritto della persona con disabilità (o altri soggetti fragili) di installare, ancorché a proprie spese, un ascensore esterno in ambito condominiale.

In base alla legislazione vigente - dunque: secondo un ragionamento de iure condito e non de iure condendo - per assumere una decisione di questo tipo, è ancora necessaria la delibera condominiale.

Il singolo condomino può installare su sua esclusiva iniziativa (dopo aver inutilmente sollecitato l'intervento del Condominio) opere di minore impatto come un servoscala; per le opere più impattanti, come la realizzazione di un ascensore, occorre tuttora il consenso dell'assemblea condominiale, sia pure con maggioranze ridotte.

L'interprete non può obliterare il dato normativo e deve prendere atto del punto di equilibrio tra i contrapposti interessi coinvolti (quelli domenicali e quelli delle persone con disabilità) così come esso risulta fissato dalla legislazione attualmente vigente, dovendo, altresì, considerare che il legislatore non ha modificato l'art. 2 della l. 13/1989, come pure avrebbe potuto fare quando ha adottato il cd. decreto semplificazioni prima richiamato.

Ciò posto, il Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, ha affermato la tutelabilità dell'interesse del singolo ad installare l'ascensore in parti comuni dell'edificio anche in presenza del

dissenso di altri condomini (cfr. Cass. Civile, sez. II, 14/06/2022, n.19087); ovvero la tutelabilità dell'interesse del singolo ad installare l'ascensore al fine di rimuovere **barriere architettoniche** anche in violazione delle norme sulle distanze (Cass. Civile, sez. II, 26/11/2019, n. 30838), o, ancora, che la l. 9 gennaio 1989 n. 13, in materia di eliminazione di **barriere architettoniche**, costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale (principio affermato proprio in relazione alla realizzazione di un ascensore: Cass civile, sez. II, 28/03/2017, n.7938).

Tali sentenze, però, non possono essere invocate nel caso di specie: si tratta, infatti, di pronunce intervenute per disciplinare il conflitto privatistico tra condomini ovvero di pronunce che al termine di un giudizio di cognizione piena hanno definito con efficacia di giudicato determinati assetti proprietari. Questo Collegio, invece, ha affrontato il diverso problema della legittimazione e dei presupposti necessari per chiedere il rilascio dei titoli abilitativi (edilizi e paesaggistici) necessari per la realizzazione di un ascensore esterno nel giardino o cortile condominiale e tale legittimazione non può che essere valutata alla luce della normativa sopra richiamata.

Tale normativa, come si è visto, definisce il tipo di legittimazione domenicale richiesta (la delibera condominiale, come si è detto). Una diversa tipologia di legittimazione è astrattamente possibile, ma solo coltivando una specifica azione in ambito civile che faccia stato sui diversi interessi coinvolti. Tutto ciò nel caso di specie non è avvenuto (ma non è detto che non possa avvenire in futuro).

Occorre, inoltre, rimarcare che nelle pronunce nelle quali la Corte di

Cassazione ha riconosciuto il diritto del singolo condomino ad installare l'ascensore esterno, il G.O. aveva compiuto un'indagine approfondita volta ad appurare il tipo di disagio arrecato all'uso della cosa comune (indagine difficilmente compatibile con un accertamento di tipo incidentale, il solo consentito a questo G.A., su tale questione pregiudiziale relativa a diritti, ai sensi dell'art. 8 c.p.a.) e ha comunque fatto salvo il contenuto dell'art. 1102 del codice civile (vedi anche Cass. Civile, sez. II, 05/12/2018, n. 31462 e Cass. civile sez. II, 28/03/2017, n.7938).

Nel caso di specie, il Comune non ha svolto alcuna istruttoria sul punto né ha in alcun modo verificato la legittimazione del richiedente.

Dagli atti di causa non risulta che il progetto di realizzazione dell'ascensore esterno elaborato dal ricorrente, pur interessando parti comuni dell'edificio, abbia mai ottenuto l'assenso degli altri condomini.

All'atto della presentazione della richiesta del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica il richiedente non ha dimostrato alcun requisito soggettivo legittimante (non l'età avanzata essendo nato nel 1976 e nemmeno l'esistenza di una disabilità o ridotta capacità motoria): dalle domande di autorizzazione agli atti non consta che il richiedente o un suo familiare siano affetti da una situazione di disabilità o da una grave riduzione della capacità di deambulazione.

La relazione medico-legale dd. 19.05.2023 depositata dal controinteressato in corso di causa, relativa ad esami e accertamenti conseguenti a un incidente sugli sci occorso alla moglie sig.ra Cristina Cianfriglia nel dicembre 2022, non può essere valutata da questo G.A. ai fini della decisione della presente vertenza, sia perché in base al

principio tempus regit actum, lo scrutinio di legittimità deve essere effettuato in base alla situazione di fatto e di diritto coeva all'atto, restando pertanto irrilevanti le eventuali sopravvenienze (Cons. Stato, sez. IV, 17/7/2023, n. 6943), sia perché tale documentazione è stata prodotta per la prima volta banco iudicis (direttamente e “per saltum” al G.A.) e non sottoposta al previo vaglio della P.A. al momento della richiesta dei contestati titoli abilitativi. Essa, pertanto, non è esaminabile in prima battuta dal Tribunale, atteso il divieto di cui all'art. 34, co. 2, c.p.a. (“In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”).

Per le suesposte ed assorbenti ragioni, i ricorsi riuniti devono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese di lite possono essere compensate, considerato che la vertenza ha per oggetto una materia interessata da recenti riforme legislative, che presenta rilevanti aspetti di complessità e necessita di un consolidamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese di lite, ferma la restituzione del contributo unificato posta per metà a carico del Comune resistente e per la restante metà a carico del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 settembre

2023 con l'intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente

Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Grazia Flaim

IL SEGRETARIO